

Roma, 7 ottobre 2022

## **Circolare n. 247/2022**

### **Oggetto: Autotrasporto – Credito d’imposta per acquisto GNL – Decreto interministeriale MIMS-MITE-MEF del 5.10.2022 in corso di pubblicazione sulla G.U.**

Dopo il provvedimento che ha definito le modalità per accedere al credito d’imposta per l’acquisto di AdBlue, con il decreto indicato in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di concerto con il Ministero della Transizione ecologica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno definito anche i destinatari, i criteri e le modalità di accesso al contributo straordinario per l’acquisto di GNL, cioè il gas naturale liquefatto per l’utilizzo dei veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, previsto dal cd *DL Energia* (art.6 c.5-6 del DL n.17/2022 convertito dalla L.n.34/2022).

Si completa pertanto l’allocazione delle risorse definite con le misure concordate tra Governo e Associazioni del settore lo scorso 24 febbraio (per un totale di 80 milioni di euro); in particolare per tale misura lo stanziamento previsto è pari a 25 milioni di euro per l’anno 2022.

I destinatari della misura sono le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo Autotrasportatori e al REN che esercitano l’attività con veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto ed è concesso sotto forma di credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 al netto dell’IVA per l’acquisto di GNL; tali spese devono essere comprovate mediante le relative fatture.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché il cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici di Agenzia delle Entrate, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

Tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea n.131 del 23 marzo 2022 come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea n.280 del 21 luglio 2022, il contributo sarà concesso entro il 31 dicembre 2022 (termine che potrà essere prorogato al 31 marzo 2023 nel caso in cui sia prevista una verifica ex post dei documenti e non ci sia la possibilità di concedere un anticipo); il contributo non può superare il 30 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di euro; i costi ammissibili, calcolati sulla base dell’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, corrispondono al prodotto tra il numero di unità di gas naturale acquistato nel periodo di riferimento e l’aumento del prezzo pagato per unità consumata; tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato mese e il doppio (200 per cento) del prezzo unitario pagato dall’impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; dal 1° settembre 2022 la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021.

I termini e le modalità per accedere al contributo saranno stabiliti con successivo decreto direttoriale; l’Agenzia Dogane Monopoli predisporrà la piattaforma informatica attraverso cui sarà possibile presentare le istanze che dovranno riportare dati specifici quali le fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, le somme spese dall’impresa, l’indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato nonché l’indicazione del valore del prezzo unitario pagato dall’impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare i successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [208/2022](#) e [113/2022](#)  
Allegato uno  
Gr/gr



*Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

di concerto con

*Il Ministro della transizione ecologica*

e con

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” e, in particolare, l’articolo 6, comma 5, ai sensi del quale, “*alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto*”;

VISTO il medesimo comma 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel quale si dispone che “*Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto*”;

VISTO il comma 6 del citato art. 6 del decreto legge n. 17 del 2022, ai sensi del quale si prevede che *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante *“Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”* e, in particolare, l’articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”* e, in particolare, l’articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni”* e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

CONSIDERATO che la grave difficoltà in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo dei carburanti, ed in particolare del Gas Naturale Liquefatto, richiede l’attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi di cui al citato articolo 6 comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17;

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale Ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

VISTI gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;

CONSIDERATO che a partire dagli ultimi mesi del 2021 il gas metano ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e che si prevede si protraggano per tutto il corrente anno;

VISTA la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final*, modificata con la comunicazione C 280/1 pubblicata in data 21 luglio 2022, recante *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”* e, in particolare, la Sezione 2.4 in materia di *“Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTA la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final*, modificata con la comunicazione C 280/1 pubblicata in data 21 luglio 2022, che tra l'altro recita: *“Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo”*;

DATO ATTO che il credito d'imposta riconosciuto dal comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, determinato nel 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale liquido utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, non supera il 30% della differenza tra il prezzo pagato per il gas naturale a partire dal 1 febbraio 2022 ed il 200% del prezzo unitario pagato in media dall'impresa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021;

TENUTO conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

TENUTO CONTO degli esiti del confronto tenutosi in data 16 giugno 2022 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci su strada e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in ordine alla destinazione delle suddette risorse;

VALUTATA la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e la relativa istruttoria;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

## DECRETA

### Art. 1 (*Oggetto*)

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo sono pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022.

### Art.2. (*Soggetti beneficiari*)

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

### Art.3 (*Agevolazione concedibile*)

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del

gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di cui al citato art. 2 ed utilizzati per l'esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 52 della Sezione 2.4 comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final*, modificata con la comunicazione C 280/1 pubblicata in data 21 luglio 2022, e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale. I contributi di cui al presente decreto si pongono in conformità ai requisiti di forma previsti dalla citata Comunicazione.
3. I costi ammissibili, in linea con quanto sancito dalla Sezione 2.4 sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato mese e il doppio (200 %) del prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021. L'aiuto complessivo per impresa, previsto dal presente decreto, secondo quanto affermato dalla Sezione 2.4, non supera in alcun momento il 30 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di euro.
4. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

#### Art. 4

##### *(Procedura di concessione dell'agevolazione)*

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è incaricato della predisposizione degli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell'agevolazione concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato. Le imprese dovranno,

altresì, indicare il valore del prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

3. La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che acquisisce i dati.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. Con il decreto direttoriale di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente determinazione dell'agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.
6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, altresì, agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.
7. All'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal successivo art.6.
8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'articolo 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.

#### Art. 5

##### *(Modalità di fruizione del credito d'imposta)*

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso sarà disponibile nel cassetto fiscale dell'impresa decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1. L'elenco delle imprese ammesse a contributo, prima della trasmissione all'Agenzia delle entrate con le modalità di cui al successivo art. 6, sarà approvato con uno o più decreti dirigenziali che verranno pubblicati nel sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nella pagina dell'Amministrazione Trasparente.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

#### Art. 6

##### *(Trasmissione di dati)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

#### Art. 7

##### *(Verifiche e controlli)*

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede in forza dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
3. Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attività previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.



Art. 8  
(Entrata in vigore)

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 del 23 marzo 2022, modificata con la comunicazione C 280/1 pubblicata in data 21 luglio 2022.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI



ENRICO GIOVANNINI  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
05.10.2022 11:11:21  
GMT+01:00

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE